



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Il Capo Dipartimento

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Christian De Maria, cittadino italiano, con la quale ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Finlandia in data 18 marzo 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il decreto del 18 aprile 2011 con il quale, l'Ufficio per lo Sport ha ritenuto che il riconoscimento del titolo conseguito in Finlandia in data 18 marzo 2007 dovesse essere subordinato al superamento di una prova attitudinale;

CONSIDERATO che nei giorni 1° e 2 dicembre 2021 in località Passo del Tonale si sono svolte le prove attitudinali ai fini del riconoscimento del titolo di maestro di sci e per l'esercizio della relativa professione;

CONSIDERATO che il sig. Christian De Maria ha partecipato il 2 dicembre alla prova a lui assegnata, usufruendo di un collegamento a distanza, e che la predetta prova è stata superata, così come indicato nel verbale del 2 dicembre 2021, approvato con decreto del 17 dicembre 2021;

RITENUTO che il Sig. Christian De Maria, dalle risultanze istruttorie del Dipartimento per lo Sport, risulta in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Finlandia in data 18 marzo 2007, dal sig. Christian De Maria, cittadino italiano, nato a Modena, il 22 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il sig. Christian De Maria, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 28 dicembre 2021

Michele Sciscioli